

Direzione Mobilità
Area Pianificazione e Programmazione Mobilità
Unità Provvedimenti Viabilistici e Segnaletica

Ordinanza Viabilistica rep. OR2G1 n. 455/2026 prot. 126028/2026 del 02/03/2026

OGGETTO: Provvedimenti viabilistici temporanei in occasione delle Paralimpiadi Invernali "Milano - Cortina 2026" - Zona Santa Giulia

In: Largo Guerrieri Gonzaga Anselmo (1303), Piazza Modotti Tina (4521), Via Bianchini Laura (4321), Via Bonfadini Romualdo (365), Via Borgo Morsenchino (4230), Via Cascella Andrea E Pietro (4236), Via Cascina Merezzate (4038), Via Del Liri (3224), Via Eugenio Colorni (4337), Via Giraud Edoardo (3801), Viale Ungheria (3531), Via Manzu' Giacomo (4231), Via Medici Del Vascello (3824), Via Melotti Fausto (4238), Via Mondolfo Ugo Guido (3657), Via Monte Penice (4123), Via Morsenchio (1742), Via Pizzolpasso Francesco (4124), Via Quintiliano Marco Fabio (3556), Via Rogoredo (2195), Via Russolo Luigi (4293), Via Salomone Oreste (2273), Via Savinio Alberto (4235), Via Severini Gino (4237), Via Sordello Luigi (2416) e Via Taliedo (4229)

P.M.: Zona 4,5

IL DIRETTORE

Premesso

- che i Comuni di Milano e di Cortina d'Ampezzo ospiteranno i prossimi giochi Paralimpici Invernali 2026 che si svolgeranno dal 6 marzo al 15 marzo 2026;
- che in tale occasione l'impianto sportivo "Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena", situato in un ambito territoriale di natura prevalentemente residenziale, caratterizzato dalla presenza di molteplici attività, ospiterà gli eventi connessi ai predetti giochi Paralimpici;
- che per tali eventi è previsto l'arrivo di un importante afflusso di persone, di cui una parte potrebbe utilizzare veicoli a motore, incrementando il traffico veicolare nelle località interessate dal medesimo provvedimento;
- che al fine di contemperare le diverse esigenze di mobilità e di organizzazione della circolazione, connesse allo svolgimento dei giochi Paralimpici Invernali, sono stati individuati specifici interventi di mobilità ritenuti indispensabili ad assicurare adeguati livelli di servizio, accessibilità, sicurezza e fluidità del traffico e a garantire il corretto svolgimento delle attività connesse al periodo olimpico e paralimpico.

Preso atto

- del Piano di chiusure viabilistiche della Prefettura di Milano, approvato in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 14 gennaio 2026.



Considerato

- che, per i suddetti motivi, al fine di garantire una più efficace regolamentazione della circolazione veicolare intorno a "Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena", si rende necessario introdurre modifiche provvisorie alla circolazione ordinaria nelle aree interessate dalle attività operative e logistiche correlate agli eventi paralimpici, nelle aree circostanti all'Arena, tra cui sono ricomprese le località in oggetto, che comportano l'adeguamento della relativa segnaletica verticale e orizzontale.

Visti

- gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i., e le norme del relativo Regolamento, D.P.R. n°495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.;
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i "Testo unico degli Enti Locali";
- il documento dell'Ufficio Territoriale di Governo della Prefettura di Milano denominato "Piano di chiusure viabilistiche approvato in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 14 gennaio 2026";
- l'istruttoria svolta all'interno dei tavoli tecnici coordinati dalla Questura di Milano, ai quali hanno partecipato - tra gli altri - anche la Direzione Mobilità e la Polizia Locale del Comune di Milano;



ORDINA

1) che le seguenti strade, indicate in colore rosso nella planimetria allegata, siano chiuse al traffico veicolare a partire dalle ore 07.00 del 07/03/2026 fino alle ore 23.59 del giorno 15/03/2026:

- nuova strada di raccordo tra via Luigi Sordello e via Romualdo Bonfadini, detta anche strada "diagonale";
- via Romualdo Bonfadini, nel tratto compreso tra largo Anselmo Guerrieri Gonzaga e l'accesso pedonale alla "Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena";
- largo Anselmo Guerrieri Gonzaga, carreggiata est.

Dalla disciplina di cui sopra sono esclusi i veicoli di seguito elencati:

- veicoli diretti ai civici 128, 128A e 130 di via Romualdo Bonfadini, con accesso consentito da largo Anselmo Guerrieri Gonzaga;
- veicoli delle Società organizzatrici della manifestazione e/o a servizio delle attività connesse alle manifestazioni, muniti di pass di servizio, rilasciato dagli organizzatori;
- veicoli adibiti alla pulizia e alla manutenzione stradale, impiantistica, delle aree verdi e dell'arredo urbano, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle attività;
- veicoli di emergenza, di soccorso, di polizia e di protezione civile, inclusi i veicoli di servizio per attività socioassistenziali e sanitarie e i veicoli delle pubbliche amministrazioni o di dipendenti pubblici in servizio per attività connesse allo svolgimento degli eventi;
- veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, compresi i veicoli di servizio per il controllo e l'assistenza del TPL e i veicoli adibiti all'accertamento della sosta;
- veicoli adibiti alla rimozione dei mezzi in sosta vietata e/o in avaria;
- veicoli di medici, assistenti sociali, assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, veterinari, solo se in visita a domicilio all'interno della viabilità interessata;
- veicoli adibiti al trasporto di medicinali, dispositivi salvavita o attinenti ai trapianti di organi;
- veicoli di servizio diretti al plesso scolastico sito in largo Anselmo Guerrieri Gonzaga, con obbligo di provenienza da viale Ungheria, compatibilmente con l'entità dei flussi pedonali in accesso e uscita dalla "Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena";
- veicoli diretti al centro diurno per persone con disabilità di largo Anselmo Guerrieri Gonzaga, con obbligo di provenienza da viale Ungheria, compatibilmente con l'entità dei flussi pedonali in accesso e uscita dalla "Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena";
- veicoli destinati al trasporto specifico per disabili autorizzati da "Fondazione Milano - Cortina 2026" per i quali la circolazione è consentita solo sulla nuova strada di raccordo tra via Luigi Sordello e via Romualdo Bonfadini, detta anche strada "diagonale";
- taxi che svolgono il servizio di trasporto di utenti a mobilità ridotta, che hanno già acquisito un servizio, con fermata consentita per le sole operazioni di carico degli utenti, con accesso in largo Anselmo Guerrieri Gonzaga, carreggiata est;

2) Che le seguenti strade, indicate con il colore arancione nella planimetria allegata, siano chiuse al traffico veicolare nei giorni in cui sono programmati gli eventi a partire dalle 4 ore antecedenti l'inizio degli eventi e fino a un'ora successiva al termine dell'ultimo evento:



- via Luigi Sordello, nel tratto compreso tra via Alberto Savinio e l'innesto della strada "diagonale";
- largo Anselmo Guerrieri Gonzaga, esclusa la carreggiata est.

Dalla disciplina di cui sopra sono esclusi i veicoli di seguito elencati:

- veicoli dei residenti e domiciliati all'interno della viabilità interessata;
- veicoli diretti ai civici 128, 128A e 130 di via Romualdo Bonfadini, con accesso consentito da largo Anselmo Guerrieri Gonzaga;
- veicoli che devono raggiungere box o posto auto situati all'interno della viabilità interessata;
- veicoli delle Società organizzatrici della manifestazione e/o a servizio delle attività connesse alle manifestazioni, muniti di pass di servizio, rilasciato dagli organizzatori;
- veicoli adibiti alla pulizia e alla manutenzione stradale, impiantistica, delle aree verdi e dell'arredo urbano, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle attività;
- veicoli di emergenza, di soccorso, di polizia e di protezione civile, inclusi i veicoli di servizio per attività socioassistenziali e sanitarie e i veicoli delle pubbliche amministrazioni o di dipendenti pubblici in servizio per attività connesse allo svolgimento degli eventi;
- veicoli attrezzati ad autonegozi solo se specificamente autorizzati;
- veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, compresi i veicoli di servizio per il controllo e l'assistenza del TPL e i veicoli adibiti all'accertamento della sosta;
- veicoli adibiti alla rimozione dei mezzi in sosta vietata e/o in avaria;
- veicoli diretti in corrispondenza dei plessi scolastici di via Luigi Sordello e di largo Anselmo Guerrieri Gonzaga, per quest'ultimo con obbligo di provenienza da viale Ungheria;
- velocipedi e monopattini;
- veicoli diretti agli ambulatori medici, pediatrici, veterinari e al centro diurno per persone con disabilità di largo Anselmo Guerrieri Gonzaga, per quest'ultimo con obbligo di provenienza da viale Ungheria;
- veicoli diretti presso autoriparatori, carrozzieri e gommisti;
- veicoli di medici, assistenti sociali, assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, veterinari, solo se in visita a domicilio all'interno della viabilità interessata;
- veicoli adibiti al trasporto di medicinali, dispositivi salvavita o attinenti ai trapianti di organi;
- taxi che svolgono il servizio di trasporto di utenti a mobilità ridotta, con passeggeri a bordo, con fermata consentita per le sole operazioni di scarico degli utenti solo in largo Anselmo Guerrieri Gonzaga, carreggiata ovest.

3) Che le seguenti strade, ricomprese nel perimetro delimitato con il colore giallo nella planimetria allegata, siano chiuse al traffico veicolare nei giorni in cui sono programmati gli eventi a partire dalle 2 ore antecedenti l'inizio degli eventi e fino al termine dell'ultimo evento:

- via Rogoredo, nel tratto compreso tra via Luigi Russolo e via Monte Penice;
- via Francesco Pizzolpasso, nel tratto compreso tra via del Futurismo e via Giacomo Manzù;
- via Monte Penice;
- via Luigi Russolo;
- piazza Tina Modotti;
- via Laura Bianchini;
- via Alberto Savinio;
- via Giacomo Manzù;
- via Fausto Melotti;



- via Gino Severini;
- via Andrea e Pietro Cascella;
- via Eugenio Colorni;
- via Giacomo Medici del Vascello, nel tratto compreso tra via Cascina Merezzate e via Giacomo Manzù;
- via Cascina Merezzate;
- via Romualdo Bonfadini, nel tratto compreso tra via Oreste Salomone e largo Alfonso Guerrieri Gonzaga;
- via Luigi Sordello, dalla strada "diagonale" a via Romualdo Bonfadini;
- via del Liri;
- via Edoardo Giraud;
- via Borgo Morsenchino;
- via Morsenchio;
- via Taliedo;
- viale Ungheria;
- via Oreste Salomone, nel tratto compreso tra via Romualdo Bonfadini e via Dione Cassio;
- via Marco Fabio Quintiliano, nel tratto compreso tra via Mecenate e via Dione Cassio;
- via Ugo Guido Mondolfo.

Dalla disciplina di cui sopra sono esclusi i veicoli di seguito elencati:

- veicoli dei residenti e domiciliati all'interno della viabilità interessata;
- veicoli che devono raggiungere box o posto auto situati all'interno della viabilità interessata;
- veicoli diretti ai civici 128, 128A e 130 di via Romualdo Bonfadini;
- veicoli al servizio delle persone con disabilità, anche adibiti al trasporto collettivo, muniti di contrassegno;
- veicoli destinati al trasporto cose per il tempo strettamente indispensabile ad effettuare le operazioni di carico e scarico all'interno della viabilità interessata;
- velocipedi, monopattini, motocicli e ciclomotori;
- veicoli di ospiti diretti alle strutture ricettive situate all'interno della viabilità interessata;
- veicoli delle Società organizzatrici della manifestazione e/o a servizio delle attività connesse alle manifestazioni, muniti di pass di servizio, rilasciato dagli organizzatori;
- veicoli adibiti alla pulizia e alla manutenzione stradale, impiantistica, delle aree verdi e dell'arredo urbano, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle attività;
- veicoli di emergenza, di soccorso, di polizia e di protezione civile, inclusi i veicoli di servizio per attività socioassistenziali e sanitarie e i veicoli delle pubbliche amministrazioni o di dipendenti pubblici in servizio per attività connesse allo svolgimento degli eventi;
- veicoli attrezzati ad autonegozi solo se specificamente autorizzati;
- veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, compresi i veicoli di servizio per il controllo e l'assistenza del TPL e i veicoli adibiti all'accertamento della sosta;
- veicoli adibiti alla rimozione dei mezzi in sosta vietata e/o in avaria;
- veicoli diretti agli ambulatori medici, pediatrici, veterinari e al centro diurno per persone con disabilità di largo Anselmo Guerrieri Gonzaga;
- veicoli diretti presso autoriparatori, carrozzieri e gommisti;
- veicoli di medici, assistenti sociali, assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, veterinari, solo se in



visita a domicilio all'interno della viabilità interessata;

- veicoli diretti alle attività associative e/o ricreative e a quelle sportive di quartiere (escluse quelle che si svolgono alla "Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena", ovvero quelle oggetto del presente provvedimento);
- veicoli diretti alle strutture sanitarie, comprese quelle medico-sportive, psichiatriche e le case di riposo;
- veicoli adibiti al trasporto di medicinali, dispositivi salvavita o attinenti ai trapianti di organi;
- veicoli trasporto valori e veicoli di operatori della vigilanza privata in servizio all'interno della viabilità interessata;
- veicoli connessi alle funzioni religiose e alle attività della parrocchia della Beata Vergine Addolorata in Morsenchio;
- veicoli degli addetti e dei fruitori dei bar, dei ristoranti e delle attività commerciali localizzate all'interno della viabilità interessata;
- veicoli, a cui è associato un titolo di sosta, diretti all'interno delle autorimesse e dei parcheggi il cui accesso è situato all'interno della viabilità interessata;
- taxi e veicoli adibiti al noleggio con conducente - categorie M1 e M2;
- veicoli diretti in corrispondenza dei plessi scolastici;
- veicoli adibiti al car sharing;
- veicoli degli operatori dei mercati;
- veicoli adibiti al servizio postale con effigi non removibili riprodotte sulla carrozzeria.

4) Che nelle seguenti strade, indicate nella planimetria allegata, siano istituiti i provvedimenti viabilistici nei giorni e nelle ore come di seguito riportati:

- nuova strada di raccordo tra via Luigi Sordello e via Romualdo Bonfadini, detta anche strada "diagonale":
 - divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata, dalle ore 07.00 del 07/03/2026 fino alle ore 23.59 del giorno 15/03/2026.
- Largo Anselmo Guerrieri Gonzaga:
 - divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata Est, dalle ore 07.00 del 07/03/2026 fino alle ore 23.59 del giorno 15/03/2026;
 - divieto di sosta nell'area attrezzata a parcheggio compresa tra il mercato coperto e via Romualdo Bonfadini, dalle ore 07.00 del 07/03/2026 fino alle ore 23.59 del giorno 15/03/2026, eccetto i veicoli autorizzati.
- Via Romualdo Bonfadini, nel tratto compreso tra largo Anselmo Guerrieri Gonzaga e l'accesso pedonale alla "Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena":
 - divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata, dalle ore 07.00 del 07/03/2026 fino alle ore 23.59 del giorno 15/03/2026.

Ulteriori deroghe a quanto previsto nel presente provvedimento possono essere autorizzate in caso di necessità operative dal personale della Polizia Locale e degli altri Organi di Polizia presenti in luogo.

Detti provvedimenti entreranno in vigore con l'installazione ed attivazione dei segnali prescritti dalla normativa vigente e saranno integrati mediante posa di segnaletica complementare e dissuasori di

transito come cavalletti, transenne con pannello rifrangente, new jersey in plastica bianco/rossi e coni.

Per motivi di ordine e sicurezza pubblica, potranno essere adottati, su richiesta del dirigente di Polizia di Stato preposto, eventuali provvedimenti viabilistici a carattere provvisorio aggiuntivi, sia all'interno che all'esterno delle strade rappresentate nella planimetria allegata.

La presente REVOCA l'ordinanza n. 242/2026 del 03/02/2026 e MODIFICA e/o REVOCA temporaneamente tutte le Ordinanze in contrasto con le sopracitate prescrizioni nei giorni e negli orari prescritti.

Il Corpo di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il presente provvedimento entra in vigore con l'installazione ed attivazione dei segnali prescritti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE DI AREA

Arch. Paola Taglietti


(Firmato digitalmente)

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i..

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.





COMUNE DI MILANO



DIREZIONE SICUREZZA URBANA
POLIZIA LOCALE

area Santa Giulia

Evietat fo rreproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione